

ARPAE
Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2025-5481 del 26/09/2025
Oggetto	D.Lgs n. 152/2006 e smi, PARTE II, TITOLO III-BIS - LR n. 21/2004 e smi - LR n. 13/2015 e smi - DGR n. 1795/2016 - ENDURA SPA CON SEDE LEGALE IN BOLOGNA, VIALE PIETRAMELLARA n. 5 E INSTALLAZIONE SITA PRESSO LO STABILIMENTO MULTISOCIETARIO (ISOLA 4) IN COMUNE DI RAVENNA, VIA BAIONA N. 107/111 - AUTORIZZAZIONE INTEGRATA AMBIENTALE (AIA) PER L'ESERCIZIO DELL'IMPIANTO CHIMICO IPPC DESTINATO ALLA PRODUZIONE DI PIPERONILBUTOSSIDO, TETRAMETRINA, IDROSSIAPATITE, ACIDO CRISANTEMICO (PUNTO 4.4 DELL'ALLEGATO VIII ALLA PARTE II DEL D.LGS n. 152/2006 e smi) - AGGIORNAMENTO AIA PER MODIFICA NON SOSTANZIALE -
Proposta	n. PDET-AMB-2025-5692 del 26/09/2025
Struttura adottante	Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Ravenna
Dirigente adottante	FRANCESCA CHEMERI

Questo giorno ventisei SETTEMBRE 2025 presso la sede di Via Marconi, 14 - 48124 Ravenna, il Responsabile della Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Ravenna, FRANCESCA CHEMERI, determina quanto segue.

OGGETTO: D.Lgs n. 152/2006 e smi, PARTE II, TITOLO III-BIS - LR n. 21/2004 e smi - LR n. 13/2015 e smi - DGR n. 1795/2016 - **ENDURA SPA** CON SEDE LEGALE IN BOLOGNA, VIALE PIETRAMELLARA n. 5 E INSTALLAZIONE SITA PRESSO LO STABILIMENTO MULTISOCIETARIO (ISOLA 4) IN COMUNE DI RAVENNA, VIA BAIONA N. 107/111 – **AUTORIZZAZIONE INTEGRATA AMBIENTALE (AIA)** PER L'ESERCIZIO DELL'IMPIANTO CHIMICO IPPC DESTINATO ALLA PRODUZIONE DI PIPERONILBUTOSSIDO, TETRAMETRINA, IDROSSIAPATITE, ACIDO CRISANTEMICO (PUNTO 4.4 DELL'ALLEGATO VIII ALLA PARTE II DEL D.LGS n. 152/2006 e smi) – **AGGIORNAMENTO AIA PER MODIFICA NON SOSTANZIALE** -

LA RESPONSABILE DELL'INCARICO DI FUNZIONE

PREMESSO che:

- per l'esercizio dell'impianto chimico IPPC destinato alla produzione di Piperonilbutossido (PBO), Tetrametrina (TTM), Idrossiapatite, Acido crisantemico (di cui al punto 4.4 dell'Allegato VIII alla Parte II del D.Lgs n. 152/2006 e smi), sito presso lo Stabilimento Multisocietario (Isola 4) in Comune di Ravenna, via Baiona n. 107/111, Endura SpA avente sede legale in Comune di Bologna, Viale Pietramellara n. 5 (C.F./P.IVA 02156300372) risulta titolare dell'AIA rilasciata, a seguito di riesame con modifica sostanziale, con determinazione dirigenziale ARPAE SAC di Ravenna n. DET-AMB-2018-5442 del 22/10/2018 e smi;
- le condizioni stabilite con l'AIA n. 5442 del 22/10/2018 e smi tengono conto delle conclusioni sulle BAT per i sistemi comuni di trattamento/gestione delle acque reflue e dei gas di scarico nell'industria chimica (*Common Waste Water and Waste Treatment/Management System in the Chemical Sector – CWW*) adottate con Decisione di Esecuzione (UE) 2016/902 della Commissione del 30 maggio 2016 e pubblicate sulla Gazzetta ufficiale dell'Unione europea in data 09/06/2016.
Ai fini dell'attività IPPC di fabbricazione di prodotti fitosanitari o di biocidi (punto 4.4 dell'Allegato VIII alla Parte II del D.Lgs n. 152/2006 e smi) svolta nell'installazione in oggetto rivestono altresì interesse i seguenti documenti di riferimento sulle BAT:
 - BRef comunitario di settore sulla fabbricazione di sostanze organiche di chimica fine "*Reference Document on Best Available Techniques for the Manufacture of Organic Fine Chemicals - August 2006*" (BRef OFC);
 - BRef comunitario cosiddetto "trasversale" sull'efficienza energetica "*Reference Document on Best Available Techniques for Energy Efficiency - February 2009*" (BRef ENE);
- successivamente al rilascio della suddetta AIA, con Decisione di Esecuzione (UE) 2022/2427 della Commissione del 6 dicembre 2022 venivano adottate le conclusioni sulle BAT per i sistemi comuni di trattamento/gestione delle acque reflue e dei gas di scarico nell'industria chimica (*Common Waste Gas Management and Treatment System in the Chemical Sector – WGC*), pubblicate nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea in data 12/12/2022, complementari alle BATc CWW;

VISTA la comunicazione di modifica con istanza di aggiornamento dell'AIA n. 5442 del 22/10/2018 e smi presentata da Endura SpA ai sensi dell'art. 29-nonies, comma 1) del D.Lgs n. 152/2006 e smi, per via telematica tramite Portale IPPC-AIA, in data 12/05/2023 (ns. PG/2023/84615), riguardante:

- il potenziamento con ottimizzazione delle prestazioni dell'impianto produttivo di PBO (denominato 801);
- realizzazione di un impianto fotovoltaico per la produzione in proprio di energia elettrica;

proponendo al contempo un aggiornamento del Piano di Monitoraggio dell'installazione inserito in AIA per l'utilizzo delle metodiche analitiche indicate dalle BATc WGC per il monitoraggio delle emissioni di Acido cloridrico e Carbonio Organico Volatile totale convogliate nell'atmosfera, che il gestore intende adottare a decorrere dal 01/01/2024;

RICHIAMATI:

- il *Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e smi* recante "Norme in materia ambientale", in particolare il Titolo III-bis della Parte II in materia di Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA);
- la *Legge Regionale n. 21 del 11 ottobre 2004 e smi* recante disciplina della prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento (IPPC);

RICHIAMATE altresì:

- la *Legge 7 aprile 2014, n. 56* recante disposizioni sulle Città Metropolitane, sulle Province, sulle Unioni e fusioni di Comuni;
- la *Legge Regionale 30 luglio 2015, n. 13 e smi* recante riforma del sistema di governo territoriale e delle relative competenze, in coerenza con la Legge 7 aprile 2014, n. 56, che disciplina, tra l'altro, il

riordino e l'esercizio delle funzioni amministrative in materia di ambiente. Alla luce del rinnovato riparto di competenze, le funzioni amministrative in materia di AIA sono esercitate dalla Regione, mediante l'Agenzia Regionale per la Prevenzione, l'Ambiente e l'Energia (ARPAE);

- la *Deliberazione di Giunta Regionale Emilia-Romagna n. 1795 del 31 ottobre 2016* recante direttiva per lo svolgimento di funzioni in materia di AIA in attuazione della LR n. 13/2015 che, nella definizione dei compiti assegnati ad ARPAE, fornisce precise indicazioni sullo svolgimento dei procedimenti e sui contenuti dei conseguenti atti, in sostituzione della precedente DGR n. 2170/2015;
- la *Deliberazione di Giunta Regionale Emilia-Romagna n. 2291 del 27 dicembre 2021* recante approvazione della deliberazione del Direttore Generale ARPAE n. 130/2021 di revisione dell'assetto organizzativo generale dell'Agenzia che individua strutture autorizzatorie (Aree Autorizzazioni e Concessioni), articolate in sedi operative provinciali (Servizi Autorizzazioni e Concessioni), alle quali competono i procedimenti/processi autorizzatori e concessori in materia di ambiente, di energia e gestione del demanio idrico;
- la *Deliberazione del Direttore Generale n. DEL-2024-26 del 13/03/2024* con cui sono stati istituiti gli incarichi di funzione in ARPAE per il quinquennio 2024/2029 e la successiva Determinazione Dirigenziale del Responsabile di Area Autorizzazioni e Concessioni Est n. DET-2024-364 del 17/05/2024, con la quale sono stati conferiti gli incarichi di funzione nell'Area Autorizzazioni e Concessioni Est;

PRESO ATTO che, con la suddetta comunicazione di modifica, il gestore prospetta in particolare le seguenti variazioni:

- incremento della capacità massima produttiva annua dell'impianto PBO, da 1.900 t/anno a 2.200 t/anno in termini di PBO equivalente, con ottimizzazione delle prestazioni dell'impianto stesso, mediante modifiche a livello impiantistico consistenti nell'introduzione di alcune apparecchiature aggiuntive all'interno dello stadio di idrogenazione (step 3 di produzione del PBO) e dello stadio di eterificazione (step 5 di produzione del PBO), riducendo la durata complessiva del ciclo produttivo ferma restando l'operatività dell'impianto;
- realizzazione (su alcune coperture di edifici facenti parte dell'installazione) di un impianto fotovoltaico per la produzione in proprio di energia elettrica, con una potenza complessiva di 98 kWp, corrispondente ad una produzione di energia elettrica pari a circa 108.896 kWh/anno (circa 2% dei fabbisogni di energia elettrica dell'installazione);

che, rientrando nell'ambito della valutazione ambientale preliminare di cui all'art. 6, comma 9-bis) del D.Lgs n. 152/2006 e smi, non necessitavano di essere preventivamente sottoposte a verifica di assoggettabilità a VIA (screening), come comunicato in data 16/03/2023 dalla competente Regione Emilia-Romagna - Area Valutazione Impatto Ambientale e Autorizzazioni, in ragione di presumibile assenza di impatti ambientali significativi e negativi (ns. PG/2023/47728);

CONSIDERATO che gli interventi proposti per il potenziamento dell'impianto produttivo di PBO non comportano l'attivazione di nuovi punti di emissione in atmosfera né variazioni all'assetto emissivo già autorizzato con l'AIA n. 5442 del 22/10/2018 e smi, in quanto il processo verrà gestito adottando specifiche misure che impediscano la contemporaneità degli sfiati inviati ai sistemi di abbattimento delle emissioni già presenti;

ACQUISITA in data 13/06/2023 (ns. PG/2023/102840) la relazione tecnica istruttoria del Servizio Territoriale ARPAE di Ravenna comprensiva del parere sulla modifica al Piano di Monitoraggio dell'installazione inserito in AIA, a riscontro della richiesta avanzata da ARPAE-SAC di Ravenna con nota ns. PG/2023/87883;

RICHIAMATO l'art. 29-octies del D.Lgs n. 152/2006 e smi;

DATO ATTO che, in assenza di direttive ministeriali e regionali, per quanto riguarda le conclusioni sulle BAT trasversali e pertanto non specificatamente riferite all'attività dell'installazione, non si ritiene applicabile quanto previsto all'art. 29-octies, comma 3, lettera a) del D.Lgs 152/06 e smi. Pertanto, in analogia a quanto previsto per le conclusioni sulle BAT non riferite all'attività principale dell'installazione, si rimanda la verifica dell'adeguamento alle BATc-WGC, così come alle conclusioni sulle BAT nuove o aggiornate applicabili nel corso del primo riesame utile, così come disposto all'art. 29-octies, comma 2) del D.Lgs n. 152/2006 e smi;

VISTI in particolare:

- l'art. 5 "*Definizioni*" e l'art. 29-nonies "*Modifica degli impianti o variazione del gestore*" del D.Lgs n. 152/2006 e smi nonché l'art. 11 della L.R. n. 21/2004 e smi che rimanda a quanto stabilito dalla normativa nazionale in caso di modifica da parte dei gestori delle installazioni soggette ad AIA;

- la nota circolare della Regione Emilia-Romagna PG/2008/187404 del 01/08/2008 (cosiddetta "Quinta Circolare IPPC") contenente indicazioni per la gestione delle AIA, con particolare riguardo all'individuazione delle modifiche sostanziali/non sostanziali ai fini dell'applicazione dell'art. 29-nonies del D.Lgs n. 152/2006 e smi;

DATO ATTO che, dall'esame della documentazione presentata, si concorda nel qualificare le variazioni comunicate dal gestore ai sensi dell'art. 29-nonies, comma 1) del D.Lgs n. 152/2006 e smi come modifica non sostanziale che comporta l'aggiornamento dell'AIA già rilasciata per l'installazione IPPC in oggetto;

VISTI:

- il *Decreto 6 marzo 2017, n. 58* recante le modalità, anche contabili, e le tariffe da applicare in relazione alle istruttorie e ai controlli previsti in materia di AIA, in vigore dal 26/05/2017. Sino all'emanazione del provvedimento con cui, in considerazione delle specifiche realtà rilevate nel proprio territorio e degli effettivi costi unitari, le regioni adeguano le tariffe e le modalità di versamento di cui al Decreto n. 58/2017 da applicare alle istruttorie e alle attività di controllo di propria competenza, continuano ad applicarsi le tariffe già vigenti in regione;
- in particolare l'art. 33, comma 3-ter del D.Lgs n. 152/2006 e smi per cui, nelle more dell'adozione del nuovo regolamento di cui al suddetto Decreto n. 58/2017, restava fermo quanto stabilito dal DM 24 aprile 2008 relativamente agli oneri istruttori di AIA;
- il *Decreto Ministeriale 24 aprile 2008* e in particolare l'art. 2, comma 5) per cui la tariffa dell'istruttoria necessaria all'aggiornamento per modifica non sostanziale dell'AIA già rilasciata veniva determinata in conformità all'Allegato III allo stesso decreto;
- la *Deliberazione di Giunta Regionale n. 1913 del 17/11/2008* recante recepimento del tariffario nazionale da applicare in relazione alle istruttorie e ai controlli previsti in materia di AIA, con integrazioni e adeguamenti ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 9 del DM 24 aprile 2008, come successivamente modificata e integrata con DGR n. 155 del 16/02/2009 e DGR n. 812 del 08/06/2009;
- in particolare il punto 4) della DGR n. 155/2009 contenente adeguamenti dell'Allegato III al DM 24 aprile 2008 con revisione della tariffa istruttoria prevista in caso di modifiche non sostanziali che comportano l'aggiornamento dell'AIA;

VERIFICATO che, in relazione alla suddetta comunicazione di modifica presentata ai sensi dell'art. 29-nonies, comma 1) del D.Lgs n. 152/2006 e smi, il gestore provvedeva al pagamento a favore di ARPAE delle spese istruttorie necessarie all'aggiornamento per modifica non sostanziale dell'AIA n. 5442 del 22/10/2018 e smi, in conformità alla DGR n. 1913/2008 e smi;

PRESO ATTO che la suddetta modifica comunicata ai fini dell'AIA non costituisce di per se aggravio del preesistente livello di rischio di incidenti rilevanti, per cui il gestore provvederà agli adempimenti previsti dal D.Lgs n. 105/2015, rendendo apposita dichiarazione al competente Comitato Tecnico Regionale (CTR) e al Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco;

RITENUTO pertanto di procedere all'aggiornamento per modifica non sostanziale dell'AIA di cui alla determinazione dirigenziale ARPAE SAC di Ravenna n. DET-AMB-2018-5442 del 22/10/2018 e smi, per le parti interessate;

DATO ATTO che i termini di conclusione del procedimento amministrativo ai sensi dell'art. 29-nonies, comma 1) del D.Lgs n. 152/2006 e smi sono fissati pari a 60 giorni dal ricevimento della comunicazione di modifica da parte del gestore, fatta salva l'eventuale sospensione dei termini del procedimento in caso di richiesta di integrazioni, con la facoltà dell'Autorità Competente (ARPAE - SAC di Ravenna) di provvedere, ove lo ritenga necessario, all'aggiornamento per modifica non sostanziale dell'AIA in essere;

DATO ATTO che il Responsabile del Procedimento e il Responsabile dell'Incarico di Funzione in riferimento al presente provvedimento, attestano l'assenza di conflitto di interesse, anche potenziale, ai sensi dell'art. 6 bis della Legge n. 241/1990 come introdotto dalla Legge n. 190/2012;

SU proposta del responsabile del procedimento amministrativo, Ing. Silingardi Valentina, del Servizio Autorizzazioni e Concessioni ARPAE di Ravenna:

DETERMINA

1. Di considerare le variazioni all'installazione IPPC in oggetto comunicate dal gestore ai sensi dell'art. 29-nonies, comma 1) del D.Lgs n. 152/2006 e smi, così come sommariamente descritte nelle premesse,

come MODIFICA NON SOSTANZIALE dell'AIA per cui si provvede all'aggiornamento, per le parti interessate, della determinazione dirigenziale ARPAE SAC di Ravenna n. DET-AMB-2018-5442 del 22/10/2018 e smi;

2. **Di aggiornare l'AIA** di cui alla determinazione dirigenziale ARPAE SAC di Ravenna n. DET-AMB-2018-5442 del 22/10/2018 e smi rilasciata, nella persona del proprio legale rappresentante, a **Endura SpA** con sede legale in Comune di Bologna, Viale Pietramellara n. 5 (C.F./P.IVA 02156300372) per l'esercizio dell'**impianto chimico IPPC destinato alla produzione di Piperonilbutossido, Tetrametrina, Idrossiapatite, Acido crisantemico** (di cui al punto 4.4 dell'Allegato VIII alla Parte II del D.Lgs n. 152/2006 e smi) sito presso lo Stabilimento Multisocietario (Isola 4) in Comune di Ravenna, via Baiona n. 107/111, come di seguito indicato:

- 2.a) La sezione finanziaria dell'AIA viene aggiornata integrando il **paragrafo B1) dell'Allegato** alla determinazione dirigenziale ARPAE SAC di Ravenna n. DET-AMB-2018-5442 del 22/10/2018 e smi con il seguente:

B1) Calcolo tariffa istruttoria necessaria all'aggiornamento per modifica non sostanziale AIA

GRADO DI COMPLESSITÀ IMPIANTO	<i>ALTA</i> (€ 1.000,00)	<i>MEDIA</i> (€ 500,00)	<i>BASSA</i> (€ 250,00)
--------------------------------------	-----------------------------	----------------------------	----------------------------

TARIFFA ISTRUTTORIA PER MODIFICA NON SOSTANZIALE CON AGGIORNAMENTO AIA = € 500,00

In relazione alla comunicazione di modifica presentata ai sensi dell'art. 29-nonies, comma 1) del D.Lgs n. 152/2006 e smi, per via telematica tramite Portale AIA-IPPC, in data 12/05/2023 (ns. PG/2023/84615), il gestore ha provveduto conformemente a quanto previsto dalla DGR n. 1913/2008 così come modificata con DGR n. 155/2009 al pagamento a favore di ARPAE delle spese istruttorie necessarie all'aggiornamento per modifica non sostanziale dell'AIA n. 5442 del 22/10/2018 e smi con versamento effettuato in data 12/05/2023 per un importo pari a € 500,00.

- 2.b) Ai fini dell'aggiornamento dell'assetto impiantistico autorizzato e delle relative condizioni stabilite con l'AIA di cui alla determinazione dirigenziale ARPAE SAC di Ravenna n. DET-AMB-2018-5442 del 22/10/2018 e smi, è da considerare l'incremento della capacità massima produttiva annua dell'impianto PBO fino a 2.200 t/anno in termini di PBO equivalente, con ottimizzazione delle prestazioni dell'impianto stesso, mediante modifiche a livello impiantistico consistenti nell'introduzione di alcune apparecchiature aggiuntive all'interno dello stadio di idrogenazione (step 3 di produzione del PBO) e dello stadio di eterificazione (step 5 di produzione del PBO), riducendo la durata complessiva del ciclo produttivo ferma restando l'operatività dell'impianto.

È altresì da considerare la realizzazione (su alcune coperture di edifici facenti parte dell'installazione) di un impianto fotovoltaico per la produzione in proprio di energia elettrica, con una potenza complessiva di 98 kWp, corrispondente ad una produzione di energia elettrica pari a circa 108.896 kWh/anno (circa 2% dei fabbisogni di energia elettrica dell'installazione);

- 2.c) Le modalità operative per il monitoraggio stabilite nell'AIA per le **emissioni in atmosfera** sono aggiornate sostituendo il **paragrafo D3.1) dell'Allegato** alla determinazione dirigenziale ARPAE SAC di Ravenna n. DET-AMB-2018-5442 del 22/10/2018 e smi come segue:

D3.1) Criteri generali di monitoraggio e interpretazione dei dati, monitoraggi specifici, esecuzione e revisione del piano

[...omissis...]

EMISSIONI IN ATMOSFERA - MODALITÀ OPERATIVE PER IL MONITORAGGIO

Il gestore è tenuto a rendere accessibili e campionabili le emissioni in atmosfera oggetto della presente AIA, sulla base delle normative tecniche e delle normative vigenti in materia di sicurezza e igiene del lavoro.

Punto di prelievo: attrezzatura e collocazione
(riferimento metodi UNI 10169 – UNI EN 13284-1)

Ogni emissione deve essere numerata ed identificata univocamente, con scritta indelebile, in prossimità del punto di prelievo. I punti di prelievo devono essere collocati in tratti rettilinei di condotto a sezione regolare (circolare o rettangolare), preferibilmente verticali, lontano da ostacoli, curve o qualsiasi discontinuità che possa influenzare il moto dell'effluente. Per garantire la condizione di stazionarietà necessaria alla esecuzione delle misure e campionamenti, la collocazione del punto di prelievo deve rispettare le condizioni imposte dalle norme tecniche di riferimento UNI 10169 e UNI EN 13284-1; le citate norme tecniche prevedono che le condizioni di stazionarietà siano comunque garantite quando il punto di prelievo è collocato almeno 5 diametri idraulici a valle ed almeno 2 diametri idraulici a monte di qualsiasi discontinuità (5 diametri nel caso di sfogo diretto in atmosfera). E' facoltà dell'Autorità Competente richiedere eventuali modifiche del punto di prelievo scelto qualora in fase di misura se ne riscontri la inadeguatezza. In funzione delle dimensioni del condotto devono essere previsti uno o più punti di prelievo. Il numero di punti di prelievo è stabilito sulla base della tabella seguente:

Condotti circolari		Condotti rettangolari		
Diametro (m)	N° punti prelievo	Lato minore (m)	N° punti prelievo	
fino a 1 m	1	fino a 0,5 m	1	al centro del lato
da 1 m a 2 m	2 (posizionati a 90°)	da 0,5 m a 1 m	2	al centro dei segmenti uguali in cui è suddiviso il lato
superiore a 2 m	3 (posizionati a 60°)	superiore a 1 m	3	

Ogni punto di prelievo deve essere attrezzato con bocchettone di diametro interno di 3 pollici, filettato internamente e deve sporgere per circa 50 mm dalla parete. I punti di prelievo devono essere per quanto possibile collocati ad almeno 1 m di altezza rispetto al piano di calpestio della postazione di lavoro.

I camini devono essere comunque attrezzati per i prelievi anche nel caso di impianti per i quali non sia previsto un autocontrollo periodico ma sia comunque previsto un limite di emissione.

Accessibilità dei punti di prelievo

I sistemi di accesso degli operatori ai punti di prelievo e misura devono garantire il rispetto delle norme previste in materia di sicurezza ed igiene del lavoro ai sensi del D.Lgs. 81/2008 e smi.

Il gestore dovrà fornire tutte le informazioni sui pericoli e rischi specifici esistenti nell'ambiente in cui opererà il personale incaricato di eseguire prelievi e misure alle emissioni. Il gestore deve garantire altresì l'adeguatezza di coperture, postazioni e piattaforme di lavoro e altri piani di transito sopraelevati, in relazione al carico massimo sopportabile. Le scale di accesso e la relativa postazione di lavoro devono consentire il trasporto e la manovra della strumentazione di prelievo e misura.

Il percorso di accesso alle postazioni di lavoro deve essere definito ed identificato nonché privo di buche, sporgenze pericolose o di materiali che ostacolano la circolazione. I lati aperti di piani di transito sopraelevati (tetti, terrazzi, passerelle, ecc.) devono essere dotati di parapetti normali secondo definizioni di legge. Le zone non calpestabili devono essere interdette al transito o rese sicure mediante coperture o passerelle adeguate.

I punti di prelievo collocati in quota devono essere accessibili mediante scale fisse a gradini oppure scale fisse a pioli: non sono considerate idonee scale portatili. Le scale fisse verticali a pioli devono essere dotate di gabbia di protezione con maglie di dimensioni adeguate ad impedire la caduta verso l'esterno. Nel caso di scale molto alte, il percorso deve essere suddiviso, mediante ripiani intermedi, in varie tratte di altezza non superiore a 8-9 metri. Qualora si renda necessario il sollevamento di attrezzature al punto di prelievo, per i punti collocati in quota e raggiungibili mediante scale fisse verticali a pioli, il gestore deve mettere a disposizione degli operatori le seguenti strutture:

Quota superiore a 5 m	sistema manuale di sollevamento delle apparecchiature utilizzate per i controlli (es.: carrucola con fune idonea) provvisto di idoneo sistema di blocco
Quota superiore a 15 m	sistema di sollevamento elettrico (argano o verricello) provvisto di sistema frenante

La postazione di lavoro deve avere dimensioni, caratteristiche di resistenza e protezione verso il vuoto tali da garantire il normale movimento delle persone in condizioni di sicurezza. In particolare le piattaforme di lavoro devono essere dotate di: parapetto normale su tutti i lati, piano di calpestio orizzontale ed antisdrucchiolo e possibilmente dotate di protezione contro gli agenti atmosferici. Per punti di prelievo collocati ad altezze non superiori a 5m possono essere utilizzati ponti a torre su ruote dotati di parapetto normale su tutti i lati o altri idonei dispositivi di sollevamento rispondenti ai requisiti previsti dalle normative in materia di prevenzione dagli infortuni e igiene del lavoro. I punti di prelievo devono comunque essere raggiungibili mediante sistemi e/o attrezzature che garantiscano equivalenti condizioni di sicurezza.

Criteri di monitoraggio delle emissioni e valutazione dei limiti

In riferimento alle modalità del monitoraggio e campionamento delle emissioni, il gestore deve attenersi a quanto indicato nell'Allegato VI alla Parte V del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i. e a quanto indicato nel documento Decisione (EU) 2022/2427 del 6 Dicembre 2022.

Ai fini di una corretta interpretazione dei dati, alle misure di emissione effettuate con metodi discontinui o con metodi continui automatici devono essere associati i valori delle grandezze più significative dell'impianto, atte a caratterizzarne lo stato di funzionamento (ad esempio: produzione di vapore, carico generato, assorbimento elettrico dei filtri di captazione, ecc.).

Nel caso di misurazioni discontinue eseguite con metodi automatici che utilizzano strumentazioni a lettura diretta, la concentrazione deve essere calcolata come media di almeno 3 letture consecutive e riferita, anche in questo caso, ad un'ora di funzionamento dell'impianto produttivo nelle condizioni di esercizio più gravose.

Ai fini del rispetto dei valori limite autorizzati, i risultati analitici dei controlli/autocontrolli eseguiti devono riportare indicazione del metodo utilizzato e dell'incertezza della misurazione al 95% di probabilità, così come descritta e documentata nel metodo stesso. Qualora nel metodo utilizzato non sia esplicitamente documentata l'entità dell'incertezza di misura, essa può essere valutata sperimentalmente in prossimità del valore limite di emissione e non deve essere generalmente superiore al valore indicato nelle norme tecniche (Manuale Unichim n.158/1988 "Strategie di campionamento e criteri di valutazione delle emissioni" e Rapporto ISTISAN 91/41 "Criteri generali per il controllo delle emissioni") che indicano per metodi di campionamento e analisi di tipo manuale un'incertezza pari al 30% del risultato e per metodi automatici un'incertezza pari al 10% del risultato. Sono fatte salve valutazioni su metodi di campionamento ed analisi caratterizzati da incertezze di entità maggiore preventivamente esposte/discusse con l'autorità di controllo.

I dati relativi ai controlli analitici discontinui previsti nell'autorizzazione devono essere riportati dal gestore su appositi registri ai quali devono essere allegati i certificati analitici. I registri devono essere tenuti a disposizione dell'autorità competente per il controllo.

Il risultato di un controllo è da considerare superiore al valore limite autorizzato quando l'estremo inferiore dell'intervallo di confidenza della misura (cioè l'intervallo corrispondente a "Risultato Misurazione $\pm$ Incertezza di Misura") risulta superiore al valore limite autorizzato.

Metodi di campionamento e misura

Per la verifica dei valori limite di emissione con metodi di misura manuali devono essere utilizzati:

– metodi UNI EN / UNI / UNICHIM

– metodi normati e/o ufficiali

– altri metodi solo se preventivamente concordati con l'Autorità Competente.

I metodi ritenuti idonei alla determinazione delle portate degli effluenti e delle concentrazioni degli inquinanti per i quali sono stabiliti limiti di emissione, sono riportati nell'elenco allegato; altri metodi possono essere ammessi solo se preventivamente concordati con ARPAE-ST di Ravenna. Inoltre nell'utilizzo di metodi alternativi per le analisi è necessario tener presente, quando possibile, la priorità delle pertinenti norme tecniche internazionali CEN, ISO, EPA.

Metodi manuali e automatici di campionamento e analisi di emissioni

Parametro	Metodi indicati
Criteri generali per la scelta dei punti di misura e campionamento	UNI 15259:2008

Parametro	Metodi indicati
Portata volumetrica, temperatura e pressione di emissione	UNI EN ISO 16911-1:2013 (*) (con le indicazioni di supporto sull'applicazione riportate nelle linee guida CEN/TR 17078:2017); UNI EN ISO 16911-2:2013 (metodo di misura automatico)
Ossigeno (O ₂)	UNI EN 14789:2017 (*); ISO 12039:2019 (Analizzatori automatici: Paramagnetico, celle elettrochimiche, Ossidi di Zirconio, etc.)
Umidità - Vapore acqueo (H ₂ O)	UNI EN 14790:2017 (*)
Polveri totali (PTS) o materiale particellare	UNI EN 13284-1:2017 (*); UNI EN 13284-2:2017 (Sistemi di misurazione automatici); ISO 9096:2017 (per concentrazioni > 20 mg/m ³)
Acido cloridrico e composti inorganici espressi come HCl	UNI EN 1911:2010 (*); UNI CEN/TS 16429:2021 (metodo di misura automatico); ISTISAN 98/2 (DM 25/08/00 all.2)
Aldeidi	CARB 430:1991; Campionamento US EPA SW-846 Test Method 0011 + analisi EPA 8315A; US EPA-TO11 A (**); NIOSH 2016 (**); Campionamento US EPA 323 + analisi APAT CNR IRSA 5010 B1 o B2 + US EPA TO-11A; UNI CEN/TS 17638:2021 + analisi APAT CNR IRSA 5010 B1 o B2 + US EPA TO-11A
Formaldeide	US EPA Method 323; US EPA 316; US EPA-TO11 A (**); NIOSH 2016 (**); UNI CEN/TS 17638:2021 (*)
Composti Organici Volatili espressi come Carbonio Organico Totale (COT)	UNI EN 12619:2013(*)
Composti Organici Volatili (COV) (determinazione dei singoli composti): ● Diclorometano ● Benzodiossido ● Toluene ● Alcol isopropilico ● Dimetilammina ● N-N-Dimetilformammide ● Pirocatecolo	UNI CEN/TS 13649:2015 (*)
Acidi inorganici (tra cui acido ortofosforico)	ISTISAN 98/2 (estensione dell'Allegato 2 del DM n.25/08/2000: campionamento in soluzione acquosa ed analisi in cromatografia ionica) NIOSH 7903 (campionamento su fiala gel di silice e analisi in cromatografia ionica)

Parametro	Metodi indicati
(*) I metodi contrassegnati sono da ritenere metodi di riferimento e devono essere obbligatoriamente utilizzati per le verifiche periodiche previste sui Sistemi di Monitoraggio delle Emissioni (SME) e sui Sistemi di Analisi delle Emissioni (SAE). Nei casi di fuori servizio di SME o SAE, l'eventuale misura sostitutiva dei parametri e degli inquinanti è effettuata con misure discontinue che utilizzano i metodi di riferimento. (**) I metodi contrassegnati non sono espressamente indicati per Emissioni/Flussi convogliati, poiché il campo di applicazione risulta essere per aria ambiente o ambienti di lavoro. Tali metodi pertanto potranno essere utilizzati nel caso in cui l'emissione sia assimilabile ad aria ambiente per temperatura ed umidità. Nel caso l'emissione da campionare <u>non</u> sia assimilabile ad aria ambiente dovranno essere utilizzati necessariamente metodi specifici per Emissioni/Flussi convogliati; laddove non siano disponibili metodi specifici per Emissioni/Flussi convogliati, invece, potranno essere utilizzati metodi adeguati ad emissioni assimilabile ad aria ambiente, adottando gli opportuni accorgimenti tecnici in relazione alla caratteristiche dell'emissione.	

In assenza di metodi ufficiali codificati, si assumono anche dall'organo di controllo ai fini della verifica di conformità ai valori limite di emissione, i riferimenti tecnici desunti da:

- metodi NIOSH 2546 e PV OSHA 2014 per Pirocatecolo in forma solida
- metodi T011A e NIOSH 2016 per Aldeide Formica in fase vapore
- metodiche di cui all'Allegato 2 del DM n. 25/08/2000 per Acido propionico

Per il parametro Tetrametrina si fa riferimento a metodo interno validato, messo a punto da laboratorio incaricato, che prevede un'analisi finale dell'estratto esanico delle polveri e della fase vapore con tecnica GC-ECD, oltre ai riferimenti tecnici desunti dai metodi OSHA 70 e NIOSH 5008.

Anche per il parametro 3,4,5,6-Tetraidrofthalimide si fa riferimento a metodo interno validato, messo a punto da laboratorio incaricato, ritenendo in linea di principio adeguati il dosaggio del principio attivo sulle polveri (prelevate secondo metodo UNI EN 13284-1 che prevede l'estrazione con etile acetato) e il dosaggio gascromatografico con FID, ai fini della valutazione di conformità al valore limite di emissione stabilito per tale parametro.

Per l'indagine analitica prevista ai fini conoscitivi nell'ambito degli obblighi di monitoraggio stabiliti dall'AIA, la ricerca delle sostanze coinvolte nel processo produttivo di PBO potenzialmente presenti nelle emissioni in atmosfera afferenti al punto E1 è condotta utilizzando il metodo UNI EN 13649 per i parametri Diidrosafrolo, Benzodiossolo, Dimetilformammide e i metodi ISTISAN 98/2 (Allegato 2 del DM n. 25/08/2000), UNI EN 1911 per il parametro Acido cloridrico.

La ricerca delle sostanze coinvolte nel processo produttivo di TTM potenzialmente presenti nelle emissioni in atmosfera afferenti al punto E2 viene invece effettuata per i parametri Acido crisantemico e Etilcrisantemato mediante metodo interno validato, messo a punto da laboratorio incaricato.

Altri metodi possono essere ammessi solo se preventivamente concordati con ARPAE – SAC di Ravenna, sentita l'Autorità Competente per il Controllo (ARPAE ST di Ravenna).

[...omissis...]

3. Di confermare tutte le restanti condizioni stabilite nell'AIA n. DET-AMB-2018-5442 del 22/10/2018 e smi;
4. Di dare atto che le condizioni stabilite con l'AIA in oggetto non tengono conto delle conclusioni sulle BAT per i sistemi comuni di trattamento/gestione delle acque reflue e dei gas di scarico nell'industria chimica (Common Waste Gas Management and Treatment System in the Chemical Sector – WGC) adottate con Decisione di Esecuzione (UE) 2022/2427 della Commissione del 6 dicembre 2022 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea in data 12/12/2022, rimandando la verifica dell'adeguamento alle BATc-WGC, così come alle conclusioni sulle BAT nuove o aggiornate applicabili nel corso del primo riesame utile, così come disposto all'art. 29-octies, comma 2) del D.Lgs n. 152/2006 e smi;
5. Di trasmettere, ai sensi dell'art. 10, comma 6) della LR n. 21/2004 e smi e della DGR n. 1795/2016, il presente provvedimento di aggiornamento dell'AIA al SUAP territorialmente competente per il rilascio al gestore interessato. Copia del presente provvedimento è altresì trasmessa, tramite SUAP, agli uffici interessati del Comune di Ravenna, per opportuna conoscenza e per eventuali adempimenti di competenza;
6. Di rendere noto che, ai sensi dell'art. 29-quater, commi 2) e 13) del D.Lgs n. 152/2006 e smi e dell'art. 10, comma 6) della LR n. 21/2004 e smi, copia della presente AIA e di qualsiasi suo successivo aggiornamento è resa disponibile per la pubblica consultazione sul Portale AIA-IPPC

(<http://ippc-aia.arpa.emr.it>), sul sito istituzionale di ARPAE (www.arpae.it) e presso la sede di ARPAE - SAC di Ravenna, Via Marconi n. 14;

7. Di dare atto che per la realizzazione delle modifiche comunicate ai fini dell'AIA, sono comunque fatti salvi gli adempimenti a carico del gestore previsti dal D.Lgs n. 105/2015 in materia di rischio di incidente rilevante;

DICHIARA che il procedimento amministrativo sotteso al presente provvedimento è oggetto di misure di contrasto ai fini della prevenzione della corruzione, ai sensi e per gli effetti di cui alla Legge n. 190/2012 e del vigente Piano Integrato di Attività e Organizzazione di ARPAE;

INFORMA che:

- ai sensi del Regolamento UE 679/2016 e del D.Lgs n. 196/2003, il titolare del trattamento dei dati personali è individuato nella figura del Direttore Generale di ARPAE e che il Responsabile del trattamento dei medesimi dati è il Dirigente del Servizio Autorizzazioni e Concessioni territorialmente competente;
- avverso il presente atto gli interessati possono proporre ricorso giurisdizionale avanti al TAR competente entro 60 giorni, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro il termine di 120 giorni; entrambi i termini decorrono dalla notificazione o comunicazione dell'atto ovvero da quando l'interessato ne abbia avuto piena conoscenza.

LA RESPONSABILE DELL'INCARICO DI FUNZIONE
"AUTORIZZAZIONI COMPLESSE ED ENERGIA"

Ing. Francesca Chemeri

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.